

# COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**22 del 23/04/2024**

*Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L. derivante da Atto di precetto nel procedimento: Eredi B.G./ Comune di Cinisi*

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **23** del mese di Aprile alle ore 18:30 e seguenti nei locali comunali, a seguito invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 19/04/2024 prot. n. 11809 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Giaimo Michele** nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	Presente	Assente	COGNOME E NOME	Presente	Assente
GIAIMO Michele	x	<input type="checkbox"/>	SCRIVANO Girolamo	x	<input type="checkbox"/>
BIUNDO Leonardo	<input type="checkbox"/>	x	CUCINELLA Salvatore	x	<input type="checkbox"/>
CANDIDO Antonina	x	<input type="checkbox"/>	MAZZOLA Rosalinda	<input type="checkbox"/>	x
LA FATA M. Francesca	<input type="checkbox"/>	x	MANZELLA Giuseppe	x	<input type="checkbox"/>
CUSUMANO Girolama	x	<input type="checkbox"/>	DI MAGGIO Salvina	x	<input type="checkbox"/>
ANSELMO Antonino	<input type="checkbox"/>	x	ABBATE Vera	x	<input type="checkbox"/>
MALTESE Marina	x	<input type="checkbox"/>	RANDAZZO Gaetano	x	<input type="checkbox"/>
LO CRICCHIO Francesca	x	<input type="checkbox"/>	ANANIA Salvatore	x	<input type="checkbox"/>

Fra gli assenti risultano i signori: Biundo – La Fata – Anselmo - Mazzola

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Assume la Presidenza il consigliere **Michele Giaimo**

Sono presenti **12 consiglieri**.

**Assenti** i consiglieri **Biundo, La Fata, Anselmo e Mazzola**.

È presente in aula il Geom. Vincenzo Evola, Responsabile del III Settore “*Lavori Pubblici*”.

**Il Presidente del Consiglio** procede alla trattazione del punto 2 dell’o.d.g. recante ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L. derivante da Atto di precetto nel procedimento: Eredi B.G./ Comune di Cinisi” e sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione del Responsabile del I Settore che di seguito si riporta.

### **TESTO DELLA PROPOSTA**

**“ Il settore Amministrativo – Ufficio speciale dei beni confiscati e l’ufficio Contratti e Contenzioso e ha predisposto la seguente proposta di delibera per l’approvazione.**

*Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 241/190 e s.m.i., attestato di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, propria o dei soggetti indicati dall’art. 7 del 62/2013, sottopone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione “*

**Premesso che:**

- con decreto di sequestro del 4/4/1985 vengono sequestrati i beni di G.B. e della di lui moglie, tra i quali in elenco al n. 3 fondo rustico c.da Piano di Cavoli foglio 12 p.lla 484, al n. 11 fondo pascolativo in Contrada Uliveto foglio 12 p.lla 482, 486, 562 e 476 e p.lla 174;
- con ordinanza del 27.11.2007 Reg. esec. n. 7/2004 Reg esec. emessa il 26.11.2007 dalla Corte d'Assise 4<sup>^</sup> sez. è stata disposta la confisca dei terreni già sequestrati indicando anche un fabbricato rurale sulla p.lla 486;
- Il dispositivo dell'ordinanza del 27.11.2007 invero indica la p.lla 174, ma nella motivazione è indicata la p.lla 474 specificando che nel sequestro per errore è scritto 174;
- Conseguentemente in data 11.5.2010 vengono emessi 2 decreti di destinazione e trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Cinisi nn. 258 e 259, con i quali rispettivamente si destinano e trasferiscono le p.lle 479, 484, 482, 486 e 562 del foglio 12 e il terreno di cui alla p.lla 474 del foglio 12;
- In entrambi i decreti in premessa è citata una relazione tecnica estimativa dell'Ag. Del Demanio Filiale Sicilia prot. 448 del 10.5.2010 che avrebbe provveduto alla valutazione della consistenza e identificazione dei beni;
- il 27.5.2010 l'ANBSC effettua la consegna dei beni trasferiti a mezzo due verbali di attuazione dei richiamati decreti e in specie:

- il verbale relativo al decreto 258 cita i beni come foglio 12 p.lla 479 e 484 e 482 (con fabbricato rurale non censito), poi 486, 476 e 562;
- il verbale relativo al decreto 259 ha ad oggetto la p.lla 474 ove si legge che la p.lla 474 è in parte un piazzale pertinenziale di un fabbricato “al momento” non compreso nella confisca e in parte terreno limitrofo;
- Il comune di Cinisi provvede alla trascrizione dei decreti dell'ANBSC in data 11.05.2010;

**Ritenuto** di dover chiedere comunque la correzione del provvedimento di confisca con riferimento alla particella 474 che includa espressamente il fabbricato ivi esistente, evidenziando all'ANBSC che anche il fabbricato in Catasto p.lla 134 deve essere inserito nella confisca del terreno p.lla 474;

**Dato atto** che, in conseguenza alla richiesta dell'amministrazione, il 19.3.2014 l'ANBSC deposita una “richiesta di chiarimenti” alla Corte d'Assise di Palermo sez. IV, la quale emette l'ordinanza del 10.4.2014 della sez. I che qualifica l'istanza dell'ANBSC come un'istanza per “chiarimenti interpretativi ovvero correzione errori materiali” e afferma che vi è un fabbricato rurale ricadente all'interno del cespite n. 11 del sequestro (*non è chiaro se citato nella perizia del 26.8.2005, ma sicuramente citato dall'Arch. Giaimo nel 2014*) “annesso alla citata particella 474” e in Catasto risultante come p.lla 134 del foglio 12 e nel merito, provvede alla correzione del dispositivo della confisca del 27.11.2007 citando la p.lla 474 (invece della 174) e aggiungendo “con annesso fabbricato rurale in catasto foglio 12 p.lla 134;

**ATTESO** che:

- ai fini della ristrutturazione e utilizzazione di detto bene nell'ambito l'ente, nelle more della definizione giuridica della correzione dell'ordinanza e trascrizione, l'amministrazione ha partecipato al bando del GAL del Golfo di Castellammare pubblicato in GURS n. 53 del 14.12.2012 per progetti dei Comuni del territorio e il Comune di Cinisi avvia l'iter per realizzare un progetto di interesse pubblico (ristrutturazione del casolare p.lla 134 da adibire a centro ricreativo e culturale per un importo complessivo di € 420.000,00.

- l'iter si sospende nelle more della definizione della confisca della part.lla 134 e poi riprende per trovare conclusione con approvazione dello stato finale del 28.8.2015;

- il fabbricato rurale è stato quindi ristrutturato e rifunzionalizzato nell'ambito del suddetto asse di finanziamento e che in data 28/01/2021 questo Comune ha sottoscritto un accordo di collaborazione tra il GAL Golfo di Castellammare e l'Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato finalizzato a “*utilizzare, altresì, l'immobile quale “Centro di diffusione della Cultura della Legalità” da mettere in rete con gli altri luoghi simbolo delle Battaglie antimafia portate avanti da Peppino Impastato, dandone consegna alla collettività ed alla memoria delle future generazioni*”;

**CONSIDERATO** che L.B., nella qualità di erede di B.G. in danno del quale era stata operata la confisca

unitamente alla di lui moglie V.T.,

- il 23.5.2018 propone un'istanza di revoca della confisca del 27.11.2007, nell'ambito della quale contesta anche i presupposti per l'avvenuta rettifica dell'errore materiale;
- il 25.10.2018 LB deposita una memoria con allegata la perizia tecnica in cui per la prima volta pone la questione del rapporto tra il fabbricato rurale p.lla 134 e il terreno confiscato p.lla 474;
- l'istanza (con le integrazioni) viene dichiarata inammissibile il 24.5.2019;
- L.B. in data 7.6.2019 propone opposizione alla dichiarata inammissibilità con ricorso in Cassazione, a mezzo del quale sostanzialmente chiede nuovamente la revoca di tutte le confische limitatamente ai congiunti di GB;
- la Suprema Corte di Cassazione qualifica il ricorso come opposizione all'ordinanza e rinvia l'esame alla Corte d'Assise di Palermo.
- La Corte d'Assise esaminato il ricorso rimesso dalla Cassazione emette ordinanza n. 2018/SIGE, rg. 1986/32 RGNR 1982/2015 del 2/07/2020 depositata il 9.07.2020, spedita in formula esecutiva il 18.06.2021 e ritualmente notificata con cui conferma i provvedimenti di confisca, con eccezione del cespite immobiliare di cui alla part. lla 134 del foglio 12 NCT rilevando vizi nell'ordinanza della stessa Corte d'Assise del 2014 che correggeva, sostenendo che l'errore non poteva essere corretto per vizio originario del provvedimento di confisca e, nel merito, revoca la confisca in danno di B.G. ordinandone la restituzione del bene;

#### **Considerato che:**

- il Comune di Cinisi, assegnatario del bene in argomento, non è stato parte del giudizio che ha portato alla richiesta di restituzione del bene;
- con nota assunta al prot. gen. n. 4474 del 23/02/2022, l'ANBSC notiziava l'ente in ordine al fatto che l'Avvocatura Distrettuale di Palermo aveva trasmesso alla stessa Agenzia copia dell'avviso ex art. 608 c.p.c. con cui si comunicava la fissazione per il 25/02/2022 ore 10,00 delle operazioni di immissione in possesso del casolare di che trattasi, all'originario proprietario, in esecuzione dell'ordinanza di restituzione n. 2/2018 SIGE, RG 1986 - RGNR 1982/2015 emessa il 2/07/2020 depositata in data 09/07/2020 ;

**Rilevato che** a mente dell'art. 46 del Codice Antimafia “ *La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'[articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni*

*medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali”.*

**Evidenziato che:**

- il Comune di Cinisi, nella considerazione che la restituzione materiale dell’immobile si sarebbe posta in contrasto con preminenti interessi pubblici e avrebbe comunque cagionato, seppur a causa di un errore burocratico e giudiziario risalente nel tempo, un gravissimo danno all’immagine dell’ente e della sua cittadinanza, peraltro comportando la restituzione di un bene su cui erano già state realizzate opere con finanziamenti a valere su fondi europei, con delibera di Giunta comunale n. 27 del 23/02/2022, manifesta la volontà di mantenere proprietà e possesso del casolare identificato al NCT fg. 12, part.lla 134, avvalendosi della facoltà della restituzione per equivalente, secondo le forme ed i modi previsti dall’art. 46 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e trasmette copia dell’atto deliberativo all’ANBSC, alla Prefettura di Palermo ed all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- per i superiori motivi il Comune di Cinisi con Deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 23/02/2022 conferiva incarico all’Avvocato Antonino Ruffino per la difesa dell’ente avverso il provvedimento di revoca della confisca nell’ambito del procedimento di esecuzione n. 2/2018 SIGE, al fine del mantenimento della proprietà e del possesso dell’immobile, avvalendosi ove fosse necessario della facoltà della restituzione per equivalente;
- La Corte d’Assise presso il Tribunale di Palermo, in data 16/01/2023 ha emesso Ordinanza, pubblicata il 29/03/2023 con la quale, ha confermato il provvedimento di confisca del bene contestualmente ordinando al Comune di Cinisi ed all’ANBSC, in solido, la restituzione dell’equivalente del valore dell’immobile, stimato pari ad €. 71.078,48 in favore degli aventi diritto;
- gli eredi dell’originario proprietario proponevano ricorso per la riassunzione del giudizio di merito, dell’opposizione formulata dal Comune, avverso l’esecuzione per il rilascio dell’immobile, iscritto al R.G. n. 8072/2023, chiedendo la revoca della sospensione cautelare ed il rientro nel possesso dell’immobile avverso il quale si è costituito il Comune di Cinisi nel giudizio di riassunzione innanzi al Tribunale di Palermo, sezione V Civile;
- nel surrichiamato processo di riassunzione, il Giudice ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni al 05/06/2024;
- la Corte di Cassazione, in data 06/10/2023 si è pronunciata sul ricorso, proposto dall’erede per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’Assise del 16/01/2023 - 29/03/2023, dichiarandolo

inammissibile;

**Atteso** che:

- nell'Ordinanza che ha disposto il pagamento in favore degli eredi dell'originario intestatario, non è stato specificato l'ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione a favore del Comune di Cinisi, cancellando la titolarità dell'immobile in capo agli originari proprietari, è stato esteso l'incarico in favore dell'Avv. Ruffino, (Del. Commissariale n. 81 del 15/12/2023) per presentare istanza alla Corte di Assise per la rettifica dell'Ordinanza medesima;
- nelle more della definizione delle procedure attualmente pendenti, è fatto certo che l'ordinanza della Corte d'Assise di Palermo, sez. II, del 16.01.2023, pubblicata il 29/03/2023 e notificata a tutte le parti è divenuta esecutiva e costituisce titolo per l'esecuzione della stessa;

**Atteso che** il Comune di Cinisi pur avendo accantonato le somme ingiunte per il pagamento secondo l'ordine del Giudice d'Assise agli aventi diritto pari, si rammenta, ad Euro 71.078,48 non ha provveduto al pagamento nelle more della trascrizione del titolo sul bene e della esatta individuazione degli aventi diritto, oltre che per la pendenza del ricorso per Cassazione proposto da B.L. di cui si è già detto;

**Visto:**

- l'atto di precetto avverso il comune di Cinisi e l'ANBSC obbligati in solido proposto da B.L. n.q. di amministratore di sostegno della madre V.T., erede legittimaria, per il pagamento dell'importo complessivo di €.25.094,86 oltre interessi legali pari alla spettante quota di legittima notificato il 09/04/2024 e acquisito al protocollo al n. 10459 in pari data;
- l'atto di precetto, in esecuzione della medesima ordinanza, avverso il comune di Cinisi e l'ANBSC obbligati in solido, notificato in proprio da B.L. in data 11 aprile 2024 e acquisito al protocollo dell'ente in pari data al n. 10773 per l'importo complessivo di €.25.094,86;

**Tenuto conto** che stante l'alto rischio di soccombenza non si intende interporre opposizione all'atto di precetto, evitando così ulteriori spese e possibili danni nell'ambito di una questione ormai definita e di elevata complessità;

**Dato atto** che il debitore principale è il Comune di Cinisi in quanto destinatario finale e utilizzatore del bene immobile e che sono comunque fatte salve tutte le eventuali e dovute azioni di recupero di importi spettanti all'ANBSC in quanto obbligato in solido e che ad oggi non sta provvedendo al pagamento, stante l'alto valore etico, morale, sociale intende definire la controversia pagando la somma ordinata dal Giudice in ragione di quanto disposto dal Codice Antimafia ed evitare successivi atti di pignoramento che aggraverebbero la spesa arrecando danno certo all'ente;

**Ritenuto** che ai fini della definizione del procedimento e per poter procedere con il pagamento è necessario riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a del TUEL in quanto derivante dall'azione esecutiva dell'ordinanza della Corte di Assise di Palermo più volte richiamata per l'importo complessivo di €50.189,72;

**Rilevato** che in sede di riconoscimento del Debito Fuori Bilancio l'organo consiliare deve individuare le risorse per far fronte alla spesa derivante dal titolo esecutivo;

**Tenuto conto** delle direttive per la corretta istruttoria delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio protocollo n. 10540 del 10/04/2024, in relazione alla quale si evince che il debito in argomento ha avuto origine dall'Atto di precetto, in esecuzione dell'Ordinanza della Corte d'Assise di Palermo sez. II, emessa in data 16/01/2023 e pubblicata il 29/03/2024 ;

**Ritenuto** che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più recente orientamento della sezione di controllo ( cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 15.11.2011, n.2127), il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che “accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento” ed “accerta le cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità”, individuando le risorse per far fronte al pagamento.

**Evidenziato** che la Corte ha ribadito che “anche con riferimento ai debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel), i nuovi principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare”.

**Rilevato**, ancora, che secondo l'orientamento della Corte “le sottese esigenze di celerità, che trovano ragione nell'esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori devono essere soddisfatte attraverso la celere convocazione dell'organo consiliare, senza alcuna possibilità di provvedimenti interinali ed urgenti da parte di altri organi”.

**Richiamata** la direttiva con la quale è stato formalizzato il procedimento, l'assetto delle competenze e termini endoprocedimentali da rispettare al fine di addivenire al riconoscimento del debito in sede consiliare entro un termine che consenta agli uffici competenti di poter effettuare il pagamento entro il termine di 10 giorni, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, evitando in tal modo l'aggravarsi di spese per gli oneri della procedura esecutiva ed interessi.

**Dato atto** che alla luce delle Linee Guida per la corretta istruttoria delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio di cui al protocollo è **necessario evidenziare in unica dichiarazione che non è rinvenibile alcuna responsabilità degli uffici né alcuna ipotesi di danno in quanto trattasi di questione complessa sotto molteplici profili e originata di fatto da un errore del provvedimento di**

confisca in danno di B.G., noto esponente di Cosa Nostra in Sicilia e che il ritardo nell'avvio dell'iter che può condurre al pagamento delle somme dovute agli aventi diritto può essere cagione di ulteriori spese;

**Ritenuto** che sussistono tutti i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

**Visto** l'art. 163 TUEL c. 2 “*Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**Dato atto:**

- che il pagamento della somma di € 71.078,48 è stata ordinata, con ordinanza della Corte d'Assise, quale “*restituzione dell'equivalente del valore dell'immobile*”, conseguentemente per l'Ente l'importo va capitalizzato al valore del cespite stesso, e pertanto in seno al bilancio di previsione 2023/2025 la somma era stata appostata quale accantonamento al titolo secondo della spesa;
- che, ad oggi l'Ente opera in regime di gestione provvisoria, ed è in itinere il procedimento per l'approvazione del rendiconto della gestione;
- che trattandosi di spesa derivante da specifica sentenza, con riferimento alle somme oggetto di “*intimazione e precetto*”, deve essere garantita l'immediata copertura finanziaria all'importo di € 50.189,72, anche con utilizzo di somme allocate al titolo secondo della spesa per quanto attiene la sorte capitale;

**Rilevato** che alla spesa complessiva di € 50.189,72 può farsi fronte attingendo ai sotto elencati Codici:

- *Codice 01-05- 2- 02. CAP. 3170 in conto competenza del Bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2024;*

- *Codice 01-11-1-10 Cap. 1063 “ Spese per Sentenze e transazioni” in conto competenza del Bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2024;*

**Visto** l'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. del 30/03/2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**DATO atto** dal mancato pagamento della somma di che trattasi, ne deriverebbe per l'Ente un danno patrimoniale certo e grave;

**VISTE** le delibere di C.C. n. 102 del 25/10/2023 e 107 del 09.11.2023, immediatamente esecutive, con le quali venivano approvati rispettivamente il **DUP** ed il **bilancio di previsione 2023/2025**;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della G.M. n. 60 del 17/11/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il **PEG** 2023/2025;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della G.M. n. 68 del 24/11/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il **PIAO** 2023/2025;

**Visto** il **PIAO** provvisorio 2024/2026, di aggiornamento Piano della Performance e Piano dettagliato degli obiettivi, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 16/02/2024;

**Considerato** che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 48/1991 e succ. mod., nonché il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

Premesso quanto sopra parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

### **PROPONE**

1. **Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa la legittimità del debito fuori bilancio di cui agli Atti di precetto, in virtù dell'Ordinanza della Corte d'Assise di Palermo sez. II emessa in data 16/01/2023 pubblicata il 29/03/2023 con la quale è stato ordinato al Comune di Cinisi ed all'ANBSC, in solido, la restituzione agli eredi dell'originario proprietario nelle rispettive quote di legittima, notificati in data 09/04/2024 al protocollo 10459 e prot. 10773 del 11/04/2024 per l'importo complessivo di €. 25.094,86 per ciascuno;
2. **Di dare atto** che la superiore somma complessiva di €.50.189,72 trova imputazione ai capitoli di seguito indicati:
  - *Per €. 47. 385,66 al Codice 01-05- 2- 02. CAP. 3170 in conto competenza del Bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2024, dando atto che l'accantonamento appostato nel bilancio 2023 verrà ridotto del corrispondente importo in fase di rendiconto;*
  - *Per €. 2.804,06, al Codice 01-11-1-10 Cap. 1063 “ Spese per Sentenze e transazioni ” in conto competenza del Bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2024 ;*
3. **Di trasmettere**, a cura dell'ufficio contenzioso previo controllo del segretario generale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 27.12.2002, n. 289 alla Procura Regionale della Corte dei conti per l'attivazione dei poteri di competenza;
4. **Di demandare** al Responsabile del Settore I l'espletamento degli atti gestionali conseguenti, previa verifiche di rito;

5. **Di autorizzare** il Responsabile del Settore V a registrare l'impegno contabile della spesa oggetto del presente atto di riconoscimento sui pertinenti capitoli del piano esecutivo di gestione (PEG);
6. **Di Trasmettere** il presente atto al legale incaricato, all'ANBSC, alla Prefettura di Palermo;
7. **Di dichiarare**, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza nel provvedere per evitare il maturare di interessi e altre spese;

**Cinisi, 12 aprile 2024**

**Il Resp. Procedimento**

**F.to Ist. Silvana Iacopelli**

**Il proponente**

**Segretario Generale**

**Responsabile ufficio speciale beni Confiscati**

**F.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi**

**PARERI SULLA PROPOSTA  
ai sensi dell'art. 12 della L.r. n.30/2000**

- **Visto**, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di delibera.
- **Visto**, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di delibera.

**Il Resp. Settore I**

*f.to Dott.ssa C. Palazzolo*

**Il Resp. Settore V**

*f.to Dott.ssa P. Vitale*

La **cons. Maltese** chiede, prima di dare inizio allo svolgimento dei lavori e all'esame dei singoli punti all'ordine del giorno, che sia data lettura del verbale della conferenza dei capigruppo che si è svolto il 19 aprile u.s..

Il **Presidente** ne dà lettura e si allega per far parte integrante del presente verbale (all. 1).

La **Consigliera Maltese** chiede al Presidente del Consiglio, alla luce di quello che è stato richiesto in conferenza dei capigruppo, se siano pervenute, ad oggi, dimissioni da parte del Consigliere Biundo.

Il **Presidente** risponde che non sono pervenute comunicazioni in tal senso.

La **consigliera Maltese**, prendendo atto quindi che il consigliere Biundo è ancora in carica,

rivolgendosi al consigliere Manzella, chiede se lo stesso è sempre dell'idea delle dimissioni di tutti i consiglieri perché il proprio gruppo potrebbe essere già pronto.

**Il Consigliere Manzella** afferma di aver chiesto le dimissioni del Consigliere Biundo anche in conferenza dei capigruppo, e si aspettava che arrivassero. Propone di convocare urgentemente una conferenza dei capigruppo, per discutere questa tematica delle dimissioni del consigliere Biundo che è molto importante per il futuro del nostro Paese.

**Il Presidente del Consiglio** replica affermando che a prescindere dalla conferenza dei capigruppo la seduta di consiglio comunale deve proseguire, non essendoci motivi ostativi. invita il Segretario Comunale ad illustrare il punto in trattazione.

**Il Presidente del Consiglio** invita quindi il **Segretario Generale, dott. Ssa Mariagiovanna Micalizzi** ad illustrare sinteticamente il punto all'ordine del giorno.

**Il Segretario Generale**, ricordando quanto già illustrato in conferenza di capigruppo ai signori consiglieri e come argomentato in proposta di deliberazione quale parte dell'ufficio speciale beni confiscati, evidenziai che trattasi formalmente di una proposta di deliberazione per un riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del tuel derivante da eventi risalenti nel tempo. Si parte dagli anni '90 sostanzialmente. Dagli atti che i consiglieri hanno richiesto di acquisire è noto che una parte di un complesso immobiliare di terreni comprendente un fabbricato che inizialmente faceva parte di un complesso di beni confiscati a un esponente di spicco della criminalità mafiosa di Cinisi, nell'emissione dei relativi provvedimenti di confisca l'immobile in particolare, ovvero la particella su cui insisteva l'immobile non fu menzionata. Il segretario generale ribadisce di fare molta sintesi trattandosi di vicenda nota a tutti prima di lei, la particella su cui insiste il fabbricato non era menzionata neanche nel provvedimento del Tribunale che ne parlava come un'area pertinenziale in quanto tale annessa al terreno e che in quanto tale poteva essere considerata automaticamente confiscata. Ne deriva nel frattempo che comunque il Comune di Cinisi l'ha sempre considerato come un bene confiscato e appartenente al proprio patrimonio indisponibile, tant'è che non molto tempo addietro, nel 2021 circa o anche prima, l'ente partecipa a un bando finanziato con fondi europei, a valere su una misura del GAL Golfo di Castellammare, di cui fa parte il Comune di Cinisi, per avere un finanziamento della ristrutturazione del bene stesso per un importo di circa 420,000 euro.

Nelle more gli eredi di G.B., segnatamente uno dei figli, B.L. ricorre avverso il provvedimento di esecuzione delle misure di prevenzione sostenendo che la particella del fabbricato ( n. 134) non rientrasse nella confisca e quindi per assumere che in realtà la proprietà fosse ancora dei sigg.ri Badalamneti. Il Giudice Civile di fatto, finisce per revocare la confisca del casolare di cui alla particella 134. Avverso detta statuizione il comune di Cinisi si oppone ed ottiene il provvedimento di confisca definitiva del casolare di cui alla particella 134 con obbligo al pagamento per equivalente ai sensi dell'art. 46 del CAM (codice antimafia) della somma complessiva di euro 71.078,48 agli eredi di B.G. per effetto dell'Ordinanza n. 12/2022 Reg. Esec. 16/01 – 29/03/2023 resa dalla Corte di Assise di Palermo. L'intero procedimento giudiziario giunto sino alla Suprema Corte di Cassazione si è concluso a fine 2023 con la conferma della confisca a favore del Comune di Cinisi e una stima per la restituzione per equivalente di circa settatantuno mila euro come valore del bene che il Comune è tenuto a pagare agli eredi di Badalamneti Gaetano che sono tre in totale, moglie e due figli. La sentenza arriva ed il titolo diventa esecutivo nel novembre del 2023, tant'è che si è disposto immediatamente di accantonare la somma per procedere eventualmente al pagamento. Nelle more, stante la complessità della vicenda, si è atteso che l'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati

consentisse al Comune di Cinisi di trascrivere in proprio favore il casolare, cosa che è ancora in fase di discussione a causa della necessità di aggiungere un ordine di trascrizione. Non è quindi in discussione la proprietà, ma si pone un problema di pubblicità immobiliare che si sta risolvendo, come tutti sanno.

Peraltro poi testualmente insiste altro giudizio promosso da B. L. per incidente d'esecuzione su tutte le misure di prevenzione.

Tornando alla deliberazione in esame essa scaturisce dagli atti di precetto notificati da due degli eredi, V.T. e B.L., quest'ultimo quale amministratore di sostegno della prima per la quota di legittima spettante pari in totale a 50.189,72.

L'atto di precetto comporta, come noto, che ove l'Ente non provveda al pagamento a partire da 10 giorni dopo la notifica del precetto le parti possono andare avanti con il pignoramento con ulteriori spese e con il prelievo delle somme direttamente dalla tesoreria ossia dalla cassa dell'Ente, senza passare da alcun controllo dell'ente. Ciò comporterebbe comunque il riconoscimento di ulteriore, debito fuori bilancio per le ulteriori spese.

Arriva con urgenza questa proposta di debito fuori bilancio, ma ove fossero giunti i pareri del'OREF sarebbero arrivati anche gli altri debiti fuori bilancio.

La **Consigliera Di Maggio** chiede al Segretario un chiarimento su cosa accade se questo debito non dovesse essere riconosciuto perché non votato favorevolmente.

Il **Segretario Generale** replica dicendo che, come ribadito più volte, il Consiglio è sovrano nel decidere cosa e come votare. È ovvio però che sui debiti fuori bilancio in particolare c'è un'ampia discrezionalità, ma va aggiunto che, come scritto nella propria nota di trasmissione, in cui è riportata semplicemente la giurisprudenza della Corte dei Conti, laddove finiscono le responsabilità dei funzionari entrano in gioco le responsabilità dei consiglieri, quindi ognuno decide di assumersi le proprie responsabilità, nel senso che se c'è un aggravamento di spesa derivante dal fatto che il Consiglio decide che un determinato debito non sia legittimo, posto che in questo caso non è peraltro un debito ex lettera e, d'acquisizione del bene, per cui sarebbe imputabile al funzionario che ha sbagliato e ha fatto l'ordine senza preimpegnare la spesa, ma in questo caso l'ordine viene dal Giudice, prima o poi ritornerà in Consiglio Comunale e in qualche modo va contabilmente regolarizzato. Diciamo che è uno di quei casi tra cui tra virgolette si ravvede anche per giurisprudenza contabile a riguardo, un semi obbligo, cioè una presa d'atto in realtà del Consiglio, salvo il fatto che ognuno poi può mettere a verbale e decidere quanto è nelle sue volontà.

Il **Cons. Manzella** interviene per dire di essere stato abbastanza chiaro in conferenza dei capigruppo su questa proposta di debito fuori bilancio. Riferisce di aver letto gli atti relativi a questo debito fuori bilancio, ma rileva che tra gli atti mancava una relazione stilata dai Revisori dei Conti. Il Consigliere ha chiesto la trasmissione di tutti gli atti afferenti alla questione ma uno in particolare non è arrivato, di questo parlerà il consigliere Anania, si tratta del verbale n. 17 dei Revisori dei Conti che porta la data del 17 aprile 2024.

Il Consigliere Manzella continua stigmatizzando l'atteggiamento del Segretario Comunale che ad ogni proposta di debito fuori bilancio attribuisce ai consiglieri degli aggravati di spesa quando una proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio in consiglio non viene votata favorevolmente, ma si chiede se fa lo stesso con i responsabili di Settore per i tantissimi debiti fuori bilancio che pagati. Chiede se i caposettore del Comune sono stati mai indirizzati nel non sbagliare le varie pratiche e ritiene che ci siano errori imputabili ai capiarea del nostro Comune. Riferisce di un articolo del giornale Palermo Today, che riporta la storia di questo vicenda nata da un errore riportato in una relazione tecnica stilata da un dirigente del Comune di Cinisi di cui

non vuole fare nome il quale, a suo dire, ha inserito erroneamente questa particella all'interno dei beni confiscati. Pertanto rivolgendosi al Segretario afferma: *“Quindi lei ha fatto una segnalazione a questo dirigente che ci sta facendo pagare 57 mila euro? Perché se questa particella non veniva inserita nei beni confiscati e il GAL ha speso 420 mila euro sulla ristrutturazione, qua è un danno enorme nei confronti dei nostri cittadini. Menomale che la Corte, non so chi, d'Assise ha assegnato il bene al Comune altrimenti volevo capire come andava a finire. Cioè in questi casi noi dobbiamo stare attenti, caro Segretario, ma non è che la colpa è solo del Consiglio Comunale se poi alla fine se noi ritardiamo sono mille – due mila euro, non sono chissà quanto. Ritiene che è un danno enorme nei confronti dei nostri cittadini, anche se la Corte d'Assise ha assegnato il bene al Comune”.*

Ricorda il debito fuori bilancio riguardante l'Opera Pia dove il Comune ha pagato 157 mila euro *“per un capriccio del Sindaco”*, qualcuno ha risposto su questo debito fuori bilancio di 157 mila euro? *Lei l'ha segnalato alla Corte dei Conti che noi abbiamo pagato inutilmente 157 mila euro? Lei lo sta segnalando alla Corte dei Conti che questo capo area ha sbagliato, in buona fede penso, però ha sbagliato. Perché questi capi area, se non ricordo male, prendono una bella indennità di servizio, come la prendo io nel mio lavoro. Quindi, ognuno di noi ci sono i rischi della propria professione. Quindi, prima di parlare e rivolgersi a noi, caro Segretario Comunale, si rivolga anche ai nostri dipendenti o ai suoi dipendenti comunali. Dipendenti comunali, io quando parlo di dipendenti comunali parlo sempre di capi area che in maniera leggera hanno affrontato questa tematica”.*

**Il Presidente del Consiglio** invita il consigliere Manzella alla calma e cede la parola al segretario generale per replica.

**Il Segretario Generale** in replica la consigliere Manzella, prende atto del fatto che non esiste punto di possibile incontro tra i rispettivi pensieri e posizioni, sarà causa del linguaggio evidentemente differente, poiché ciò che il consigliere prende per rimprovero ai Consiglieri è semplicemente modalità attuativa dei doveri inerenti il ruolo del Segretario Comunale, che non sta rimproverando nessuno e che ribadisce, l'ovvietà della segnalazione dell'eventuale danno di cui andrebbe nel caso di specie provato poi l'autore e l'elemento soggettivo, ma, continua, è evidente che ci sono tante altre cose che evidentemente il consigliere non conosce poiché pare dimenticare che è onere del segretario comunale pro-tempore trasmettere ciascun debito fuori bilancio approvato alla procura della repubblica presso la sezione giurisdizionale della corte dei Conti Sicilia. Ove dovessero esserci dei procedimenti in corso è ovvio che per segreto giudiziario e istruttorio non è tenuta a relazionarne al consigliere. Ricorda poi che ciascun consigliere è un pubblico ufficiale al momento del giuramento e secondo il codice di giustizia contabile, ma anche secondo quello che ha giurato quando è stato nominato ed è stato eletto, è tenuto prima di del segretario e con il segretario alla denuncia di eventuali danni erariali, quindi invita il consigliere Manzella a fare denuncia di danno in capo a quel tecnico di cui parlava e per cui il bene è stato secondo lui erroneamente finito in confisca e il comune oggi sta pagando troppi soldi, poiché è il consigliere Manzella a dire che la responsabilità di detto tecnico di cui il segretario non conosce neanche il nome.

**Il Presidente del Consiglio** interviene chiedendo al consigliere Manzella di far concludere il Segretario Comunale.

**Il Segretario Generale** continua per concludere dicendo al consigliere Manzella che nella sua nota di trasmissione della proposte di deliberazione depositate, come inserito poi nelle proposte medesime, è semplicemente riportata giurisprudenza di cui ognuno può decidere se tenerne conto o meno senza avvertire o scambiare per rimprovero un atto dovuto. Ribadisce di aver fatto solo il

proprio dovere essendo impensabile che di fronte a debiti da riconoscere il consiglio non si riunisca.

Il **Consigliere Manzella** dice al Segretario che lo dice il Revisore dei Conti nella relazione numero 18, che il Segretario Comunale deve redarre una relazione per ogni debito fuori bilancio.

Il **Segretario Generale** ricorda che lo dice la legge, a prescindere dal revisore. Prende atto e ringrazia il consigliere Manzella per la consueta gentilezza espressa nei propri confronti.

Il **Consigliere Manzella** continua dicendo che *“lo dice la legge che deve segnalare alla Corte dei Conti, quindi non sono io a segnalarlo. Lo dice la legge di segnalare alla Corte dei Conti tutti quegli atti e facendo nome e cognome”*.

Il **Presidente del Consiglio** cede la parola al consigliere Anania.

Il **consigliere Anania** esprime dispiacere per le discussioni sorte, ma ricorda che qui si sta discutendo di un debito fuori bilancio di cinquanta mila euro che in effetti non è tale. Si duole nel dover dare ragione al Consigliere Manzella, ma la vicenda parte da lontano, come ha detto giustamente la Dottoressa Micalizzi. C'è stato un errore materiale da parte dell'ufficio, su questo crede che non ci siano dubbi, cioè si è creduto che una particella fosse stata confiscata mentre in effetti non era così. Si è chiesto un finanziamento di 420,000 euro da parte del GAL e con fondi europei si sono fatti dei lavori e in tutto questo lasso di tempo né il GAL, che avrà un ufficio che controllerà diciamo la parte burocratica, né l'ufficio stesso che naturalmente può fare un errore, ma ripeterlo è grave. Quando è successo questo fatto, che poi è uscito sui giornali, all'allora Segretario Comunale ha detto che secondo lui, ingenuamente forse, c'era stato un errore dell'Agenzia per i beni confiscati, l'Agenzia nazionale. In effetti poi non è stato così perché l'ANBSC hanno detto che non erano stati loro a sbagliare, ma era stato il Comune di Cinisi. Ora a prescindere dal fatto dei 50 mila euro quanto è stato il danno per i cittadini di Cinisi? *“Quanti giudizi abbiamo fatto in questi anni tra la famiglia di cui era proprietaria, purtroppo bisogna dirlo, quella piccola particella, ma era proprietaria perché è stata sicuramente asseverata da un Tribunale e non da uno, ma tre gradi, e ogni volta che questo signore faceva un ricorso a un Tribunale poi c'era l'appello, poi c'era la Cassazione, abbiamo speso un mare di soldi dei cittadini di Cinisi per un errore materiale da parte dell'ufficio. E stiamo parlando di centinaia, non di 50 mila, perché poi se li vogliamo assommare andiamo a prendere tutte le parcelle degli Avvocati. Quindi il fatto che dice, magari in modo cruento, tra virgolette, il Consigliere Manzella, che bisogna mandarlo alla Corte dei Conti, io credo che questa è una cosa molto ma molto grave, a prescindere dal fatto che, come ha detto la Dottoressa Micalizzi, quando c'è stata questa sentenza che risale al 2023 e poi è diventata esecutiva a novembre del 2023, il Comune, nella fattispecie, aveva messo da parte questi soldini in un capitolo, quindi io non so e credo a quello che dice la Dottoressa Micalizzi che bisognava aspettare il parere dell'agenzia dei beni confiscati per pagare questo signore, no, credo che abbia, ho capito così o ho capito male? Quindi se è così va bene, ma secondo me bisognava pagarlo entro il 31 dicembre perché i soldi erano accantonati in bilancio e quindi noi saremmo stati qui a discutere di una cosa che secondo me l'ufficio poteva provvedere al pagamento senza nessun, perché ogni volta ci coinvolgono in cose che secondo me l'ufficio è preposto per fare, senza nessun passaggio in Consiglio Comunale. Ogni volta si passa in Consiglio Comunale, poi si sa benissimo perché poi va a finire che sempre la colpa è di chi non approva i debiti fuori bilancio. Io personalmente non ne ho approvati mai, ma dico e dico, già lo dico da adesso, non l'approvo neanche stasera, poi i miei colleghi possono fare tutto quello che vogliono, e credo che un domani succederà qualcosa mi*

*dispiace perché la Corte dei Conti ha venti anni di tempo, la Dottoressa Micalizzi me lo insegna, e quindi ha il tempo possibile e immaginabile di vedere tutta questa storia perché è una storia allucinante che i cittadini di Cinisi hanno pagato di loro tasca. Grazie”.*

Interviene il **Consigliere Cucinella** ringraziando innanzitutto il segretario generale, la Dottoressa Micalizzi perché, come sempre, in modo chiaro e professionale assiste il Consiglio Comunale e delucida i consiglieri sulle questioni che li riguardano. Ha ascoltato l'intervento del Consigliere Manzella, ma non ritiene di replicare allo stesso per il basso livello politico. L'intervento del Consigliere Anania offre invece uno spunto di riflessione, ma alla conclusione si è discusso di solo della situazione prodromica che ha portato oggi al debito fuori bilancio e in relazione allo stesso chiede se ha capito che la volontà è quella di non votarlo nonostante ci sia una sentenza. Ritiene invece dovere e responsabilità di questo Consiglio quello di approvare questo debito per dare un segnale forte alla comunità perché perché quello è un bene che appartiene alla collettività e alla cittadinanza di Cinisi, è un segno, ha un'importanza troppo forte e quindi ritiene che questa storia debba concludersi questa sera con l'approvazione del debito.

Interviene il **consigliere Anania** che replica non condividendo le affermazioni del Consigliere Cucinella, che pure stima, in quanto ha affermato chiaramente che il problema non è solo prodromico, il problema è anche che si poteva pagare perché i soldi erano accantonati in bilancio e entro il 31 dicembre si poteva pagare, visto che il titolo esecutivo è di novembre 2023, c'è un mese, quaranta giorni. A prescindere da questo poi, perché devono pagare i cittadini e quale è il danno se non si approva il debito fuori bilancio. Gli eredi di G.B. faranno un pignoramento perché già il termine è scaduto del precetto, quindi sicuramente si prenderanno i soldi e non accadrà nulla perché la somma è sempre quella non ci saranno aumenti se non per le spese di giudizio. Poca roba rispetto a tutte le centinaia di migliaia di euro che si sono spese sinora. Come consigliere deve assumersi una responsabilità, e né si perde il bene né si aumenta la spesa perché il bene ormai è del Comune di Cinisi, quindi non c'è dubbio su questo, è stato asseverato dalla Cassazione, quindi non crede che si possa cambiare. Quindi tutto questo danno non approvando il riconoscimento del debito non non c'è. Non si dicano cose ai cittadini che fanno intendere che per colpa del consiglio è aumentato il debito. Non aumenta nulla.

**Il Segretario Generale**, per parola data dal Presidente, specifica, riallacciandosi a quanto detto dal Consigliere Anania che a novembre sarebbe stato comunque un debito fuori bilancio per l'importo accantonato. Il punto è che anche se arriva il pignoramento sarà sempre un debito fuori bilancio da riconoscere, non avendo individuato altra modalità di regolarizzazione contabile. Il punto è stato discusso con l'ufficio finanziario che a fronte di atti giurisdizionali tratta effettivamente la somma come debito fuori bilancio.

**Il Consigliere Anania** dice che quando c'è stato il pignoramento presso terzi per l'Opera Pia poi non è passato in Consiglio Comunale.

Interviene il **Consigliere Di Maggio** dicendo che invece il pignoramento è passato in consiglio comunale come presa d'atto.

Il **Consigliere Di Maggio** riassume che ove il debito fuori bilancio non fosse votato favorevolmente il pignoramento sarà fatto al Comune, quindi comunque vada, io consiglio si prende la responsabilità, ma alla prossima seduta. Si avrà la presa d'atto di una responsabilità di una presa d'atto di un pignoramento avvenuto perché qui non si è votato un debito fuori bilancio e le pare ironicamente molto più elegante in effetti da parte fare arrivare un pignoramento coatto, piuttosto che votare un debito fuori bilancio scaturito da una sentenza di una Corte d'Assise. In

effetti, la presa d'atto se la deve ricordare il Consigliere Manzella quando, passato con l'Amministrazione in maggioranza con un Assessore in Giunta, rimase in aula a mantenere il numero legale per fare passare la presa d'atto di quel debito che oggi si vanta, come cavallo di battaglia, tutta l'opposizione.

Interviene il **consigliere Randazzo** dicendo che ricorda benissimo quel 29 marzo 2023, quando abbiamo appreso di questa bellissima notizia, quando la Corte d'Assise diede ragione all'Agenzia Nazionale dei beni confiscati e al Comune di Cinisi perché questo casolare non è un fabbricato qualsiasi, ma in questo momento è un presidio di legalità e ce lo dobbiamo tenere ben stretto. Ovviamente da questo poi si è innescato tutto l'aspetto economico di cui si sta parlando. Il suo gruppo non ha mai votato i debiti fuori bilancio essendosi sempre astenuti, ci tiene comunque a rimarcare in quest'aula, visto che si parla di situazioni che hanno interessato la criminalità organizzata contro le istituzioni, che la prima vittoria di cui tutti dobbiamo essere contenti è che questo bene è stato acquisito ai beni comunali e questa è una riflessione che va fatta in quest'aula perché è come se stessimo parlando diciamo di una macelleria acquisita, no, in realtà è un presidio di legalità e dobbiamo ringraziare tutti, l'associazione Casa Memoria per l'attività che svolge giornalmente e per i visitatori che visitano questi siti. Per quanto ci riguarda, Lui e la Consigliera Abbate si asterranno dal voto. I tecnicismi li lasciamo ai tecnici, non si sentono di addentrarsi, ma intende comunque rimarcare solo l'aspetto sociale che ha riguardato questa situazione.

Interviene il **Consigliere Maltese** dicendo *“mi era sembrato, Consigliere Randazzo, dalla dichiarazione che avesse fatto che per una volta potevate votare questo debito fuori bilancio, per una volta, considerata l'importanza di questo debito e cosa ci sta dietro, la rilevanza sociale che questa questione pone in essere davanti a questa Assise civica e l'importanza che questo bene rimanga alla comunità di Cinisi. È stata una guerra giudiziaria, per la quale devo dire l'Amministrazione passata si è determinata e si è battuta per arrivare anche a questo, al risultato di trattenere, di non concedere il possesso dell'immobile perché questo è proprio ormai una roccaforte della legalità. Oggi però, quando sento il Consigliere Anania dire che il non votare questo debito fuori bilancio non comporta alcunché, anche una minima lievitazione di spese io rimango rabbrivito perché io me lo posso aspettare da un comune cittadino, ma non me lo posso aspettare dall'Avvocato Anania perché non è così, si avvia una procedura che avrà costi per l'Ente, non è come che non lievita nemmeno di un centesimo, assolutamente così non è, quindi almeno diciamo lieviterà di 2 mila – 3 mila in più rispetto alla cifra di cui si discute oggi”*.

Il **Segretario generale** precisa che il punto è che i soldi pochi o tanti, anche un solo centesimo in più andrà a favore degli eredi di B.G., non al negozio di strada, soggetti che i consiglieri conoscono. Per ciò che le riguarda anche un solo centesimo oggi è un regalo.

Interviene il **Consigliere Maltese** dicendo che *“Indubbiamente l'immobile deve rimanere alla comunità di Cinisi, la cifra che è stata determinata devo dire che è minima, per equivalente diciamo siamo molto lontani dall'equivalenza, ma queste sono le valutazioni. Detto questo io invito perché diciamo, facendo quattro conti non ci siamo con i numeri, il debito fuori bilancio non passa, quindi diciamo valutate, valutate voi, decidete voi, del resto la forza dei numeri è questa. Grazie”*.

Il **Presidente del Consiglio**, terminati gli interventi, pone il punto in votazione che registra il seguente esito:

**Presenti e Votanti** n.12 Consiglieri

Voti favorevoli n.6 (Giamo, Cusumano, Maltese, Di Maggio, Lo Cricchio e Cucinella)

Nessun voto contrario

Astenuti n. 6 (Manzella, Anania, Scrivano, Randazzo, Abbate e Candido)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **Sentito** l'esito della votazione sulla proposta;

### **DELIBERA**

**DI NON APPROVARE** la proposta recante ad oggetto *“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L. derivante da Atto di precetto nel procedimento: Eredi B.G./ Comune di Cinisi”*

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma  
Firmati all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Giaimo Michele

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Candido Antonina

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D.ssa Mariagiovanna Micalizzi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno 30/04/2024 per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

1. *Che la presente deliberazione :*

2. *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_;*

▣ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

▣ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91);

■ *Che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2015 s.m.i., la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune giorno 30/04/2024.*

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D.ssa Mariagiovanna Micalizzi